



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

Ai sensi del: D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81 - art. 26

PER I SERVIZI DI:

- DERATTIZZAZIONE
- DEZANZARIZZAZIONE
- LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
- CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI
- DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE/AREE
PUBBLICHE

DA SVOLGERSI PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI
RUSSI

Indice del documento

1. Riferimenti legislativi	3
2. Committente	4



3.	Affidamento del servizio	5
4.	Descrizione del servizio	5
5.	Condizioni di contemporaneità	6
6.	Concessione in uso di attrezzature senza conduttore	6
7.	Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza	6
8.	Costi relativi alla sicurezza	8
9.	Firma del documento	9



1. Riferimenti legislativi

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, di seguito riportato:

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;
- 3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI;
3. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione



ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali;

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici;
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto;
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

2. Committente

Ragione sociale	Comune di Russi
Indirizzo	Via E.Babini n. 1
Datore di lavoro	Arch. Marina Doni



Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente	Arch. Marina Doni
Referente per i servizi affidati – Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Ambiente	Dott. Alberto Pompignoli
Riferimenti telefonici	0544/587660

3. Affidamento del servizio

Affidamento in appalto

- Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di una sola impresa appaltatrice in regime di appalto.
- Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di più imprese appaltatrici in regime di appalto.

Affidamento in subappalto

- Per l'esecuzione del servizio in oggetto non è previsto l'intervento di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in regime di subappalto.
- Per l'esecuzione del servizio in oggetto è previsto l'intervento di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in regime di subappalto.

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici, in relazione ai servizi affidati in appalto, attraverso:

- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale;
- copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

4. Descrizione del servizio

Attività da svolgere	<p>SERVIZIO A) Derattizzazione di tutto il territorio, delle strutture/aree pubbliche ed altri siti/habitat - <i>Servizio programmato.</i></p> <p>SERVIZIO B) Disinfestazione/disinfezione da insetti molesti e microorganismi patogeni di strutture/sedi ed aree pubbliche ed altri siti - <i>Servizio programmato.</i></p> <p>SERVIZIO C) Disinfestazione zanzare in tutto il territorio (scoli, fossati, corsi d'acqua, ecc.) - <i>Servizio programmato (per n° 16 interventi per ogni anno).</i></p> <p>SERVIZIO D) Lotta alla zanzara tigre e altre zanzare nocive - <i>Servizio programmato:</i></p> <p>D1) trattamenti larvicidi periodici nelle caditoie stradali e in quelle collocate in strutture di pertinenza comunale - <i>Servizio programmato (n° 7 interventi per ogni anno);</i></p> <p>D2) fornitura di prodotto larvicida - <i>Servizio programmato (10 L per ogni anno);</i></p> <p>SERVIZIO E) Piano di controllo della popolazione dei colombi - <i>Servizio programmato.</i></p>
-----------------------------	---



Luogo di lavoro	Territorio del Comune di Russi
Inizio – fine affidamento	Il periodo di svolgimento del servizio è di 3 anni a partire dalla data di stipula del contratto
Giorni e orari delle attività	Vedasi Capitolato d'appalto

5. Condizioni di contemporaneità

Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità di essi:

- personale del Comune di Russi, personale AUSL e altro personale incaricato di controlli (per verifiche sullo svolgimento del servizio);
- la cittadinanza (durante i trattamenti);
- personale addetto alla gestione di servizi pubblici locali.

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

6. Concessione in uso di materiale senza conduttore

Il committente, per l'esecuzione dei lavori/servizi oggetto del presente affidamento, non prevede la concessione in uso alla impresa appaltatrice in regime di appalto di alcuna attrezzatura di lavoro senza conduttore.

7. Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

Non è consentito al personale dell'impresa appaltatrice richiedere l'ausilio di dipendenti del Comune di Russi o di altri soggetti per lo svolgimento delle attività di cui al servizio in oggetto.

L'impresa appaltatrice è tenuta, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:

- rispettare le prescrizioni del Capitolato d'Appalto con particolare riferimento a quelle finalizzate a limitare la dispersione nell'ambiente di sostanze che possano essere pericolose per le persone, gli animali domestici, gli allevamenti di animali e le colture destinate all'uso alimentare;
- rispettare le indicazioni contenute nelle linee guide richiamate all'interno del Capitolato d'Appalto;
- rispettare le prescrizioni rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale nei casi in cui è previsto il suo coinvolgimento nella pianificazione delle operazioni;
- tenere sempre a disposizione le schede tecniche e le schede di sicurezza degli agenti chimici di volta in volta utilizzati per i trattamenti;
- adottare particolari precauzioni operative per i casi accertati di intolleranza ai prodotti utilizzati;
- effettuare i trattamenti nei siti sensibili solo in assenza di utenza sensibile, quali ad esempio i bambini.

I lavoratori dell'impresa appaltatrice, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

In relazione ai luoghi di svolgimento dell'attività, prevalentemente esterni, non si prevede l'indicazione di specifiche misure di emergenza da adottare da parte dell'impresa appaltatrice.



Descrizione degli ambienti di lavoro

Gli ambienti di lavoro in cui si prevede lo svolgimento del servizio sono prevedibilmente i seguenti:

- edifici e spazi "sensibili": scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, cimiteri, aree verdi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree residenza e assistenza anziani, strutture sanitarie pubbliche e private;
- edifici Comunali: municipi, teatri, magazzini, ecc.

È inoltre da prevedere quale ambiente di lavoro tutto il territorio comunale. (strade, piazze, ecc.)

Rischi specifici derivanti dall'ambiente di lavoro

EDIFICI E SPAZI "SENSIBILI", EDIFICI COMUNALI, SPAZI PRIVATI

Non si individua alcun rischio specifico esistente in tali ambienti.

TERRITORIO COMUNALE

Rischio	Livello di rischio	Misure di sicurezza a carico del committente	Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice
Rischio di investimento da parte di mezzi in circolazione	Medio	/	Utilizzo di indumenti ad alta visibilità conformi alla norma EN 471. Rispetto del Codice della Strada

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile).

Rischi derivanti da interferenze

Rischio	Livello di rischio	Applicabile a:	Misure di sicurezza a carico del committente	Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice
Contatto con esche	Basso	Cittadinanza	/	Segnalare la presenza di esche mediante idonea segnaletica
Inalazione o contatto con vapori di agenti chimici dispersi nell'ambiente	Basso	Cittadinanza Personale del Comune Personale AUSL Altro personale incaricato di controlli Personale addetto alla gestione di servizi pubblici locali	Mantenersi a distanza dalle operazioni o utilizzo di DPI per la protezione della pelle e delle vie respiratorie in caso di necessità di avvicinamento	<ul style="list-style-type: none">- Rispettare le prescrizioni del Capitolato d'Appalto e delle linee guida richiamate all'interno del suddetto documento con particolare riferimento a quelle finalizzate a limitare la dispersione nell'ambiente di sostanze che possano essere pericolose per le persone, gli animali domestici, gli allevamenti di animali e le colture destinate all'uso alimentare;- Rispettare le prescrizioni rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale nei casi in



				cui è previsto il suo coinvolgimento nella pianificazione delle operazioni; - Tenere sempre a disposizione le schede tecniche e le schede di sicurezza degli agenti chimici di volta in volta utilizzati per i trattamenti
--	--	--	--	---

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile).

I Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici dichiarano di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a loro carico e di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

8. Costi relativi alla sicurezza

In relazione alla valutazione dei rischi di cui al paragrafo precedente, si riportano di seguito i costi relativi alla sicurezza necessari per ridurre al minimo i suddetti rischi.

I costi definiti per i servizi programmati saranno corrisposti direttamente.

In ogni caso i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

Servizi programmati (A, B, C, D, E)

Misura di sicurezza	Costo unitario	Q.tà	Costo misura
Cartello segnalazione presenza esche / trappole (prezzo ricavato da indagine di mercato)	€ 2,50	54 per ogni anno	€ 135,00
Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità di o sulla strada, per ogni mese di lavoro: gilet ad alta visibilità in colore arancio fluorescente con bande rifrangenti conforme alla norma CE EN 471	€ 8,50	4 (si considera due gilet all'anno per un massimo di 2 operatori)	€ 34,00
Costo totale annuale			€ 169,00
Costo totale triennio			€ 507,00

9. Firma del documento

Data	
Firma del datore di lavoro committente	Arch. Marina Doni – Responsabile Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente



Comune
di Russi

Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive
e per l'Ambiente

Firma del datore di lavoro della ditta appaltatrice titolare del contratto	
---	--